

REGOLAMENTO (CE) N. 2150/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000 per quanto riguarda la semplificazione dell'indicazione della massa netta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare gli articoli 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La quantità delle merci costituisce un elemento di informazione e di comparazione necessario, affidabile e stabile del commercio internazionale.
- (2) Le unità di quantità vengono impiegate per controllare l'attendibilità dei dati raccolti e per calcolare alcuni indici.
- (3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione ⁽³⁾, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, tra le unità di quantità la massa netta, espressa in chilogrammi, è l'indicatore principale e, in linea di principio, va indicata per ciascuna specie di merce. Per taluni prodotti, non è tuttavia l'elemento di misura più appropriato. Di conseguenza, è opportuno in questi casi dispensare gli obbligati all'informazione dall'indicare la massa netta.

- (4) In base al regolamento (CE) n. 1901/2000, è già stato elaborato un elenco di prodotti per i quali i fornitori delle informazioni sono dispensati dall'indicare la massa netta. Tale elenco deve essere adeguato per tenere conto delle modifiche intervenute a seguito dell'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata e, nei limiti del possibile, essere completato da altre merci. Occorre modificare il suddetto regolamento in conformità.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II al regolamento (CE) n. 1901/2000 è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2001.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28.